

(N. 887)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(TAMBRONI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1955

Esecuzione della Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo, adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 agosto 1952, n. 1305, relativa alla ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro, ha dato piena ed intera esecuzione, fra le altre, alla Convenzione n. 69, approvata a Seattle il 27 giugno 1946, concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo per la preparazione dei pasti all'equipaggio a bordo delle navi mercantili, addette alla navigazione marittima.

In base all'articolo 3 di detta Convenzione nessuno potrà, a partire dal 21 aprile 1956, data di entrata in vigore della Convenzione, essere arruolato come cuoco di bordo, se non sia titolare di un diploma attestante la sua idoneità ad esercitare la professione di cuoco di bordo.

Trattandosi di materia finora non regolata dalla legislazione nazionale, si rende necessa-

rio provvedere all'emanazione di apposite disposizioni al fine di adattare, in maniera espressa e specifica, la norma internazionale, sancita dalla Convenzione, al diritto interno.

All'uopo è stato predisposto l'accluso schema di disegno di legge.

Con l'articolo 1, in conformità dell'articolo 3, comma secondo, della Convenzione, viene stabilito l'obbligo del possesso del diploma per l'esercizio di cuoco di bordo delle navi mercantili, prevedendosi nel contempo la facoltà dell'Autorità marittima di dispensare dall'osservanza di tale obbligo, nel caso che vi sia scarsità di cuochi di bordo diplomati.

Non potendosi, ovviamente, sancire per tutte le navi indistintamente l'obbligo dell'imbarco di un cuoco diplomato esso viene limitato, in conformità di quanto stabilito dalla Convenzione (articolo 1, secondo comma) soltanto

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per quelle navi nazionali che vi sono tenute a norma delle tabelle di armamento stabilite dall'Autorità marittima e dai contratti collettivi di lavoro.

Con l'articolo 2 si rinvia al Regolamento di esecuzione le modalità per lo svolgimento degli esami professionali e per il rilascio del relativo diploma di capacità, ponendosi a carico degli interessati le spese necessarie per l'espletamento degli esami conformemente a quanto stabilito per i gradi e le abilitazioni marittime in genere.

Con l'articolo 3 si fissa la decorrenza delle disposizioni predette alla data del 21 aprile 1956 e ciò in armonia all'articolo 5 della Convenzione, il quale stabilisce per l'obbligo effet-

tivo del diploma un termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, che per l'Italia è quello del 22 aprile 1953 (cioè sei mesi dopo la registrazione della ratifica presso il Bureau International du Travail avvenuta il 22 ottobre 1952, articolo 8, lettera 3, della Convenzione).

Infine, con l'articolo 4, si stabilisce, sempre in conformità della Convenzione (articolo 5), che i marittimi, i quali avranno compiuto, entro il 21 aprile 1956, soddisfacentemente, due anni di servizio in qualità di cuoco di bordo, di poter ottenere un certificato di attestazione dell'impiego predetto, del tutto equivalente al diploma di capacità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli appartenenti alla gente di mare non possono essere arruolati come cuochi per la preparazione dei pasti all'equipaggio a bordo di una nave mercantile addetta alla navigazione marittima, che ne abbia l'obbligo a norma delle tabelle di armamento stabilite dall'Autorità marittima o dai contratti collettivi di lavoro, se non siano titolari di un diploma, da rilasciarsi in base ad esame dalla Autorità marittima competente, attestante l'attitudine ad esercitare la professione di cuoco di bordo.

L'Autorità marittima competente può dispensare dalla osservanza della disposizione suddetta nel caso in cui vi sia scarsità di cuochi di bordo.

Art. 2.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge saranno emanate le norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice, ai programmi di esami, allo svolgimento degli esami stessi ed al rilascio del relativo diploma di capacità, in conformità ai criteri

di cui all'articolo 4 della Convenzione n. 69, adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305.

Le spese necessarie per l'espletamento degli esami sono a carico degli aspiranti agli esami stessi, tranne i compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni di esami ai quali si applica il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti per i componenti e segretari dei Consigli e Comitati comunque denominati delle Amministrazioni statali.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge avranno applicazione a decorrere dal 22 aprile 1956.

Art. 4.

I marittimi che entro il 21 aprile 1956 abbiano compiuto soddisfacentemente due anni di servizio in qualità di cuoco di bordo potranno ottenere il certificato attestante l'impiego predetto.

Detta attestazione sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma di cui al 1° comma dell'articolo 1.